

ALLEGATO B)**Criteria per la determinazione del contributo straordinario, di cui all'art. 16, comma 4, lettera d-ter), del D.P.R. 380/01 e dell'art. 184 co. 5bis della L.R. n° 65/2014.**

PREMESSO che:

- l'art. 16 comma 4 lettera d-ter del D.P.R. 380/01 e l'art. 184 co. 5bis della L.R. n° 65/2014 che stabiliscono che in caso di valorizzazione della destinazione d'uso di un terreno o di un immobile attraverso una variante urbanistica o una deroga edilizia, l'aumento del valore che si genera su quel bene deve essere diviso almeno per metà tra il Comune e il privato che attua l'intervento;
- con legge n. 43/2016, la regione Toscana, allo scopo di recepire la norma di principio statale, ha modificato l'art. 184, con l'inserimento di un comma 5bis, nella LR 65/2014 "Norme per il Governo del Territorio" stabilendo che, i criteri per l'attuazione del disposto legislativo statale, saranno definiti con la deliberazione della giunta regionale che determina l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, provvedimento ad oggi non ancora aggiornato;
- quindi, in attuazione dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter) e comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 184, comma 5bis della L.R. 65/2014, ed in attesa della deliberazione regionale, nel caso di interventi su aree od immobili che richiedano, per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio, l'approvazione di varianti ai piani urbanistici vigenti od il rilascio di deroghe ai sensi del combinato disposto dell'articolo 14 del citato d.p.r. 380/2001, è dovuto al Comune, da parte del soggetto attuatore, in aggiunta al contributo di costruzione, un contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe;
- l'importo relativo al maggior valore è stimato dal Comune e tale somma è vincolata a specifico centro di costo del bilancio comunale per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica od idrogeologica del territorio comunale, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure per l'acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale pubblica. Resta inteso che, gli interventi sopra indicati, devono essere previsti nell'ambito di interesse dell'area o dell'immobile oggetto di variante;
- la normativa richiede di determinare il maggior valore delle aree o degli immobili oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe, quindi la metodologia di stima deve tener conto del valore dell'area e dei fabbricati prima della variante e del valore di mercato dopo la variante e di tutte le spese relative necessarie per la trasformazione dell'immobile. Il valore che si vuole ottenere è quindi quello di trasformazione di un bene, ovviamente suscettibile di cambiamento, dato dalla differenza tra il previsto valore di mercato del bene trasformato ed il costo della trasformazione stessa.

ART.1 – METODOLOGIA - CONDIZIONI

1. La debenza del contributo straordinario è contenuta nell'atto di pianificazione a cui consegue l'intervento o nell'atto con il quale vengono concessi interventi in deroga e riportata nell'atto convenzionale ove esistente.
2. La valutazione delle deroghe richieste deve avvenire caso per caso.
3. I limiti delle varianti urbanistiche sono rappresentati nell'assetto normativo e pianificatorio di rango superiore cui le varianti devono conformarsi.
4. Resta la discrezionalità del provvedimento di accoglimento/rigetto delle richieste pervenute dai privati, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, in quanto la valutazione complessiva dell'intervento verrà effettuata alla luce del quadro degli obiettivi perseguiti con la programmazione di carattere territoriale.
5. Per tutti gli interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso, resta ferma la necessità di garantire la dotazione minima di standard urbanistico nelle forme previste dal Comune e da Leggi di Settore, se reperibili, ed in caso di impossibilità alla cessione dovrà essere proposta la monetizzazione delle aree a standard.
6. Le proposte di intervento, compresi i mutamenti di destinazione d'uso, dovranno anche garantire, come previsto dalla Legge, il rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare: norme sul risparmio energetico, idrogeologiche, antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché le disposizioni contenute nel Codice del Paesaggio); dovrà inoltre essere osservato la normativa in materia di commercio e la normativa in materia di aziende a rischio d'incidenza rilevante, nonché si dovrà dichiarare l'eventuale presenza di interventi soggetti a procedura di VIA o di VAS.
7. Le istanze di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art 14 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 97 della L.R. n° 65/2014, sono sottoposte al Consiglio Comunale previa istruttoria e pareri di tutti gli Uffici ed Enti competenti e prima del rilascio del permesso di costruire in deroga ne sarà data apposita informazione, come per le varianti urbanistiche, con la pubblicazione della proposta di delibera nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune.

ART.2 – ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

1. Il contributo straordinario non è dovuto nei casi di:
 - a) varianti allo strumento urbanistico approvate attraverso accordi di programma o con specifiche procedure negoziate pubblico-privato in cui sia prevista, fermi i principi di interesse pubblico espressi dall'art.16 del D.P.R. 380/2001, una diversa forma di bilanciamento economico della plusvalenza;

b) varianti generali al Regolamento Urbanistico/ Piano Operativo ad eccezione di eventuali aree specificatamente individuate ove sia previsto espressamente l'assoggettamento a detto contributo straordinario,

l) nuove previsioni, varianti o interventi in deroga basati sulla compensazione urbanistica o perequazione territoriale, ovvero con principi di interesse pubblico che prevedono una diversa forma di bilanciamento economico della plusvalenza.

Art. 3 – CRITERI DI CALCOLO

1. Il Contributo Straordinario (**Cs**) dovuto dal proponente è valutato nel **50%** del Maggior valore (Mv) generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale incremento è stimato attraverso il procedimento analitico del Valore di Trasformazione (Vt) al netto dei Costi di Trasformazione (Kt) da sostenere per il prodotto edilizio.

2. La stima può essere sintetizzata nella seguente formula:

$$\mathbf{Cs = 50\% Mv}$$

$$\mathbf{Mv = Vt_1 - Vt_0}$$

$$\mathbf{Vt = Vm - (Kt + Up) / q^n}$$

dove:

Cs = Contributo straordinario;

Mv = Maggior valore generato dall'intervento edilizio;

Vt₁ = Valore di trasformazione dell'area o degli immobili post variante;

Vt₀ = Valore di trasformazione dell'area o degli immobili ante variante;

Vt = Valore di trasformazione dell'area o degli immobili;

Vm = Valore di mercato del prodotto edilizio;

Kt = Sommatoria dei costi di trasformazione;

Up = Utile dell'imprenditore 15% sul valore di mercato del prodotto edilizio (Vm) valutato in relazione alle attuali condizioni economiche e considerato il livello impositivo dei redditi d'impresa;

qⁿ = (1+r)ⁿ dove "r" è il saggio di attualizzazione e "n" il tempo espresso in anni necessario per compiere la trasformazione urbanistica.

3. In alternativa al precedente metodo stima, è possibile:

- a) fare stimare il maggior valore generato dall'intervento all'Agenzia delle Entrate;
- b) determinare il Contributo Straordinario (Cs) attraverso un procedimento sintetico, applicando alla differenza del valore di mercato del prodotto edilizio, un indice di incidenza d'area (Ia) che

esprime il valore dell'area in proporzione al valore di mercato del prodotto edilizio realizzabile. Si assume come parametro attendibile per la valutazione dell'incidenza d'area, visto le condizioni del mercato immobiliare un indice del 15%.

In questo caso, la formula per il calcolo del Contributo Straordinario si può riassumere nel modo seguente:

$$Cs = [(Vm_1 - Vm_0) * Ia] / 2$$

dove:

Cs = Contributo straordinario;

Vm₁ = Valore di mercato del prodotto edilizio post variante;

Vm₀ = Valore di mercato del prodotto edilizio ante variante;

Ia = Indice di incidenza d'area pari al 15%;

4. La modalità di conteggio sarà stabilita in maniera discrezionale da parte del competente ufficio comunale, in relazione alle specifiche casistiche.

5. Il valore di mercato del prodotto edilizio è determinato applicando alla Superficie Utile Lorda (SUL), calcolata ai sensi dell'Allegato "C" del DPR n. 138/98, i valori unitari di mercato pubblicati dall'Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI) in base al tipo di destinazione d'uso.

6. Qualora il valore di mercato ante variante sia da riferire ad un terreno privo di fabbricati e/o agricolo questo sarà calcolato applicando alla superficie fondiaria il valore venale corrispondente al momento dell'acquisto e comunque prima della valorizzazione. In alternativa, tale valore potrà essere desunto tramite un atto notarile eventualmente attualizzato, fornito dal soggetto attuatore.

7. Il Costo di trasformazione (Kt) è determinato dal costo tecnico di costruzione e dalle spese generali necessarie per la realizzazione dell'opera, tramite perizia asseverata di stima a carico del soggetto attuatore e validata dal dirigente del Settore. Nel costo di trasformazione sono ricompresi tutti i costi sostenuti per realizzare la trasformazione quali ad esempio:

- 1) Costo opere di urbanizzazione;
- 2) Costo tecnico superfici coperte;
- 3) Costo tecnico superfici scoperte;
- 4) Oneri di Urbanizzazione e Contributo sul Costo di Costruzione
- 5) Oneri professionali;
- 6) Spese generali;
- 7) Oneri finanziari sui costi diretti e indiretti di trasformazione
- 8) Altro.

Art. 4 – APPLICAZIONE COEFFICIENTI CORRETTIVI

1. I valori così ottenuti, potranno essere ridotti del 10% in caso di obblighi convenzionali e/o di R.U./Piano Operativo, almeno decennali, che pongano limiti al frazionamento immobiliare, alle alienazioni, nonché al cambio di destinazione d'uso.

Art.5 – MODALITA' VERSAMENTO CONTRIBUTO

1. Il contributo straordinario, corrispondente al maggior valore (MV), quantificato nei modi sopra descritti sarà corrisposto, secondo le opportunità di interesse pubblico valutate nei singoli casi, nelle diverse forme, anche combinate, di:

- a) versamento finanziario vincolato a investimenti nel contesto territoriale in cui ricade l'intervento;
- b) cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, o di interesse pubblico per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata o di edilizia residenziale sociale;
- c) realizzazione di opere pubbliche nel contesto territoriale in cui ricade l'intervento.

2. La modalità di assolvimento di tale contributo straordinario, sarà riportato nella eventuale convenzione urbanistica e sarà assolto in relazione alle disposizioni della stessa convenzione.

Art.6 – DISPOSIZIONI FINALI

1. I presenti criteri, mediante delibera consiliare, potranno essere integrati, modificati o sostituiti, sia in relazione all'emanazione di nuove norme legislative o interpretative, sia in conseguenza delle valutazioni e problematiche che potranno evidenziarsi in fase di effettiva applicazione. I parametri potranno essere integrati, modificati o sostituiti con atto della Giunta Comunale.

Estratto norme di riferimento

D.P.R. n. 380/2001

Sezione II - Contributo di costruzione

Art. 14 (L) – Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

1bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento della destinazione d'uso non comporti aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati dicui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 Aprile 1968, n. 1444. *(limiti di densità edilizia, limiti di altezza degli edifici, limiti di distanza dai fabbricati)*

Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

1. Salvo quanto disposto all'[articolo 17, comma 3](#), il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'[articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni](#), *(ora art. 32, comma 1, lett. g) e art. 122, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 - n.d.r.)* con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)

2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera c\), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(comma introdotto dall'art. 45, comma 1, della legge n. 214 del 2011)

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
(per la rateizzazione si veda l'art. 47 della legge n. 457 del 1978)

4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

- a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
- b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
- c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
- d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'[articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150](#), e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;

d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera d\)](#), anziché quelli di nuova costruzione;

(lettera aggiunta dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014)

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.
(lettera aggiunta dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014)

4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.
(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014)

5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.
(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014)

6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
(tra le opere di urbanizzazione primaria sono incluse le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative, in forza dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. 259 del 2003)

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei

criteri definiti dalle regioni.
(comma introdotto dall'art. 40, comma 8, della legge n. 166 del 2002)

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera d\)](#), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.

(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014)

L.R. n. 65/2014

Art 97 - Poteri di deroga al PS e al piano Operativo

1. I poteri di deroga al Piano Strutturale e contestualmente, se necessario al Piano Operativo, sono esercitabili esclusivamente per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, rilevanti ai fini dell'attività di protezione civile.

2. Quando sia necessario esercitare i poteri di deroga al solo Piano Operativo, essi sono esercitabili nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) per interventi pubblici o di interesse pubblico da realizzarsi anche a cura di privati, purchè previsti in aree già destinate a funzioni pubbliche o di interesse pubblico;

b) purchè si operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze;

c) purchè gli interventi in deroga non risultano in contrasto con il Piano Strutturale.

Art. 184 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione

1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi che comportano nuova edificazione o determina no un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:

a) aumento delle superfici utili abitabili o agibili degli edifici, come definite dal regolamento di cui all'articolo 216;

b) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;

c) aumento del numero di unità immobiliari fermo restando quanto previsto all'articolo 183, comma 3.

2. Abrogato.

3. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'articolo 62, alle opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici, nonché alle opere di infrastrutturazione generale comunque a carico del comune.

4. Con deliberazione, il Consiglio regionale individua:

a) le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori;

b) i criteri generali per l'erogazione del contributo di cui alla lettera a).

5. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sugli interventi di cui al presente articolo.

5 bis. Con la deliberazione di cui al comma 5, vengono definite altresì le modalità di attuazione delle disposizioni introdotte con l'articolo 16 del d.l. 133/2014 convertito dalla l. 164/2014.

6. La Giunta regionale provvede ad aggiornar e ogni cinque anni la determinazione degli oneri di cui al comma 5, previa comunicazione alla commissione consiliare competente.

7. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui al comma 6, si applica annualmente l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) determinato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Dal 1° gennaio di ogni anno si applicano gli importi aggiornati sulla base dei più recenti dati ISTAT disponibili dell'indice. 8. Gli aggiornamenti di cui ai commi 6 e 7, si applicano senza ulteriori atti alle istanze, segnalazioni e comunicazioni presentate successivamente al 1° gennaio dell'anno seguente.